



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

97ª Seduta pubblica – Martedì 16 maggio 2023

Deliberazione legislativa n. 9

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE”.
(Progetto di legge n. 187)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione*” (deliberazione della Giunta regionale n. 3/DDL del 24 febbraio);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Silvia CESTARO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Prima Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, gli otto articoli del provvedimento intervengono in materia di personale regionale, di controllo sugli enti amministrativi regionali, di ordinamento contabile e di immigrazione; seguono la declaratoria di assenza di oneri a carico del bilancio regionale e le disposizioni sull'entrata in vigore.

Il Capo I contiene quattro disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione di un articolo della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 “Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale” con il quale si prevede che la struttura regionale competente in materia di risorse umane rediga ogni anno gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, per la successiva pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale entro il 30 settembre di ogni anno. A distanza di quasi vent'anni, tale disposizione risulta superata, nei contenuti, da quanto

previsto dal legislatore statale con la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e con il decreto legislativo n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Considerato che tale normativa statale sopravvenuta detta disposizioni puntuali in materia di incarichi conferiti a personale regionale che si sovrappongono, pur con diverse modalità operative, a quelle previste dalla Regione, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure in questione, si propone l’abrogazione della disposizione regionale non più necessaria.

Con l’articolo 2 si apporta una modifica alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale” per introdurre semplificazioni circa lo svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali regionali, prevedendo di esonerare dall’eventuale prova preselettiva quei candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell’Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

L’articolo 3 introduce un nuovo articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, in materia di mobilità del personale tra pubblico e privato. La norma è diretta a ridisciplinare quanto attualmente previsto dall’articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” - di cui contestualmente viene proposta l’abrogazione - prevedendo per tutto il personale, e non più solo per quello con qualifica dirigenziale, la possibilità di richiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale. Inoltre viene previsto che, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, l’amministrazione regionale possa disporre, per singoli progetti d’interesse specifico della medesima e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico.

Infine l’articolo 4, per mantenere il livello di efficienza raggiunto dall’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) nella gestione delle funzioni istituzionali e delle numerose attività delegate in questi anni, è diretto ad adeguarne la dotazione organica al mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale, mediante il trasferimento di ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D, previa corrispondente riduzione di quella regionale, ed a valere nell’ambito del contributo ordinario di funzionamento di AVEPA, già stanziato a bilancio. Con riferimento alla gestione di tali attività delegate, l’organico di AVEPA è stato ridefinito, da ultimo, dalla D.G.R. 3549/2010, in applicazione della legge regionale n. 9/2005, come modificata dalla n. 1/2009. Da tale data sono state sottoscritte più di 35 convenzioni e, a seguito dell’evoluzione normativa, sono incrementate le attività gestite dagli Sportelli Unici Agricoli.

Nel corso della seduta di Prima Commissione del 3 maggio 2023 è stato, inoltre, illustrato ed approvato un emendamento dell’esecutivo, trasmesso al Consiglio in data 26/4/2023, che propone di aggiungere due commi a quelli contenuti nella versione

iniziale dell'articolo, al fine di ridefinire il contingente di risorse umane assegnate ad AVEPA, anche in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, ossia delle funzioni in materia di gestione di tale fondo attribuite alla medesima ai sensi dell'articolo 3 quinquies della legge regionale n. 31/2001 e s.m.i..

In relazione allo svolgimento di tali funzioni viene, dunque, trasferita ad AVEPA l'ulteriore capacità assunzionale di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, sempre previa riduzione di quella regionale, ridefinendo il contingente iniziale di 53 risorse umane, di cui alla D.G.R. 311/2022, in complessive 55 unità. Si precisa che le 53 unità iniziali sono in dotazione alla stessa Agenzia essendo, anche, funzionali alla chiusura della programmazione 2014-2020 e alla gestione dei programmi correlati POC e PSC.

Il presente articolo, comprensivo dei commi introdotti in esito all'approvazione dall'emendamento, afferendo alla capacità assunzionale del "sistema Regione" complessivamente inteso, ovvero dell'Ente Regione del Veneto e delle strutture ed organismi ad esso facenti capo (art. 2 DM 3 settembre 2019) e ad un parametro di sostenibilità finanziaria cui va rapportata la concreta possibilità di assunzione, non comporta incidenza sul bilancio regionale.

Il Capo II si compone di due articoli che incidono in materia di controlli sugli enti regionali modificando la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali". Il primo, in particolare, mira ad assoggettare a controllo da parte della Regione anche i Piani triennali dei fabbisogni di personale per gli enti tenuti alla loro predisposizione in base alla normativa statale o regionale.

Il secondo articolo, invece, introduce l'obbligo per gli enti soggetti a controllo regionale, che non siano già tenuti in base alla normativa statale, di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale e di disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del medesimo nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei medesimi principi previsti dal legislatore statale per gli enti pubblici non economici. Da tali obblighi vengono esclusi i consorzi di bonifica stante la loro particolare natura di enti meramente vigilati e non dipendenti dalla Regione.

Il Capo III contiene un unico articolo che detta disposizioni in materia di ordinamento contabile prevedendo, con una modifica alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", l'attribuzione alla Giunta regionale della competenza ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, ad approvare con regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici, attualmente disciplinati con provvedimenti meramente amministrativi.

Il Capo IV interviene in materia di immigrazione apportando alcune modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione", dirette ad adeguare la durata della programmazione regionale in materia di flussi migratori a quella europea del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione i cui progetti sono di durata triennale, sopprimendo la previsione dell'approvazione da parte della Giunta regionale del programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, essendo sufficiente quanto contenuto nel piano triennale approvato dal Consiglio regionale.

Chiude l'articolato il Capo V con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione

del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 febbraio 2023, assumendo il numero 187 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 6 marzo in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta di commissione n. 89 del 15 marzo è stato illustrato dall'Assessore competente, affiancato dai referenti delle strutture interessate, che hanno fornito i necessari riscontri su ogni articolo.

Nella seduta n. 94 del 3 maggio il testo è stato esaminato; contestualmente è stato illustrato l'emendamento dell'esecutivo all'articolo 4, cui si è fatto cenno.

Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori licenziando per l'Aula il provvedimento a maggioranza, comprensivo del suddetto emendamento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo). Si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani con delega Possamai Giacomo).”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Vanessa CAMANI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci apprestiamo ad iniziare la discussione generale sul progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale che, in maniera informale, definiamo Ordinamentale di competenza della Prima Commissione, ma che è sostanzialmente un vero e proprio progetto di legge con il quale, a cadenza periodica e privo di qualsiasi effetto sul bilancio, noi proviamo ad intervenire su alcuni elementi che riguardano l'ambito di semplificazione normativa ordinamentale o, più strettamente, l'organizzazione degli uffici regionali per semplificare, migliorare e implementare le politiche pubbliche.

In questo caso, abbiamo un progetto di legge che è sostanzialmente finalizzato al riassetto normativo, con un coordinamento formale o sostanziale delle disposizioni regionali vigenti a fronte di interventi legislativi nazionali. Ci sono poi una serie di interventi che potremmo definire “di semplificazione amministrativa”, finalizzati alla riduzione o alla semplificazione, appunto, delle fasi del procedimento amministrativo al fine di agevolare e velocizzare l'attività amministrativa.

Oggettivamente, perlomeno nell'ordinamentale di competenza della Prima Commissione che ci sottopone la Giunta per questo 2023, mancano interventi che abbiano una proiezione più ambiziosa, che riorganizzino in maniera più complessiva alcune questioni che disciplinano materie che avrebbero bisogno di una rivisitazione di natura ordinamentale. Possiamo, credo senza essere smentiti, definire che siamo di fronte a un progetto di legge che ha indubbiamente una certa valenza tecnica e una minima, se non assoluta, assenza di valenza politica.

L'articolo 1 propone l'abrogazione di una previsione relativa alla trasparenza dell'attività amministrativa. Mi riferisco in particolare a quella che riguarda i dati

relativi agli incarichi dirigenziali, di fatto superata da successive disposizioni nazionali.

L'articolo 2 prevede un intervento che introduce quanto già era stato disposto in maniera temporanea nel 2019, a valere sul triennio successivo, quindi dal 2019 al 2021, una disposizione che prevedeva l'esonero da eventuali procedure di preselezione dei candidati che al momento della presentazione della loro candidatura fossero dipendenti da almeno cinque anni dell'Amministrazione che bandiva il concorso. Questa è una previsione, a mio giudizio, di buonsenso, che, da un lato, riflette la necessità di velocizzare e di semplificare la procedura di selezione del personale regionale e, dall'altro lato, che è in grado di garantire in ogni caso la parità di trattamento rispetto a tutti i candidati alle prove selettive. Peraltro, diciamo, è già stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale perché appunto la norma temporanea, che oggi diventa strutturale, del 2019 era stata impugnata e la Corte si era espressa dichiarando la legittimità di questo tipo di previsione e quindi pare opportuno, una volta che abbiamo la certezza che questa modalità di procedere sia corretta dal punto di vista costituzionale, renderla norma a regime dentro il nostro ordinamento.

Ho solo una questione da sottoporre agli Uffici, cioè se l'esonero che si applica alle prove selettive, si applica esclusivamente se l'ente che bandisce il concorso è il medesimo presso il quale il candidato ha svolto la sua funzione nei cinque anni precedenti. Siccome è una norma che riguarda la Regione del Veneto e anche gli enti strumentali, incluse le Aziende sanitarie, mi chiedevo se potesse essere valutabile la possibilità che la coincidenza non fosse esattamente tra l'ente che bandisce il concorso e l'ente presso il quale si sono svolti i cinque anni di lavoro precedenti, ma che bastasse come preconditione per saltare la preselezione aver svolto nei cinque anni precedenti attività lavorativa, anche non a tempo indeterminato, presso uno degli enti della Regione. Forse questo aiuterebbe anche a perseguire l'obiettivo, che è anche, insomma, esplicitato nel riferimento a questa norma, di valorizzare le professionalità e le competenze che, lavorando presso la Regione e gli Enti della Regione, possono essere costruite.

L'articolo 3 prevede una nuova formulazione della disciplina legislativa regionale relativamente all'istituto della mobilità del personale dipendente presso soggetti e organismi pubblici e privati, anche questo un recepimento di una normativa nazionale nel frattempo cambiata. L'intervento, da un lato estende questa possibilità dal personale dirigenziale al personale del comparto e colloca in maniera più consona tale previsione all'interno dell'ordinamento della normativa regionale.

Gli articoli 5 e 6 dispongono interventi in materia di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali, introducendo tra i provvedimenti da sottoporre a controllo preventivo gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, allargando - e quindi andando oltre gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale - l'obbligo di programmazione anche ad altri enti regionali. Anche questa sembra un'iniziativa utile, sia dal punto di vista della ritardatura della programmazione non più sui piani annuali, ma sui piani triennali del fabbisogno, che sono, ad oggi, lo strumento principale di programmazione che gli enti pubblici utilizzano per la pianificazione del fabbisogno assunzionale e, dall'altro lato, anche mi sembra utile e positivo l'allargamento di questo obbligo ad enti ulteriori rispetto a quelli per i quali, a livello nazionale, vigerebbe l'obbligo, appunto, di questo tipo di programmazione.

L'articolo 7 è un articolo con il quale si consente alla Giunta di adottare un regolamento per definire puntualmente le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici. Anche in questo caso sembra un'azione di semplificazione importante che può da un lato aiutare i soggetti che svolgono la funzione di vigilanza rispetto all'ente

regionale, penso alla Corte dei conti nelle procedure di controllo e verifica dei prelievi dal Fondo economale e, dall'altro lato, consente anche un'attività di semplificazione del lavoro degli uffici che, a questo punto, saranno messi nelle condizioni di poter svolgerlo in maniera più decisa e concordata. Credo che la definizione delle procedure regolamentari in questo campo sia, in realtà, di competenza del Consiglio dal punto di vista delle competenze degli organi. Penso che, però, anche in questo caso sia sostanzialmente più corretto che sia la Giunta a disciplinare un Regolamento di questa natura.

L'articolo 8 introduce una serie di modifiche nel settore dell'immigrazione, adeguando la durata della programmazione regionale a quella del fondo di asilo europeo. Torniamo, però, su un articolo che abbiamo volutamente saltato, perché è l'unico attorno al quale forse varrebbe la pena aprire una discussione.

Mi riferisco, in particolare, all'articolo 4 con il quale, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di AVEPA, anche a seguito di una serie di nuove deleghe che questo Consiglio regionale ha ad essa assegnato nel corso del tempo, sempre in riferimento al settore primario e al settore dello sviluppo rurale, si ridefinisce il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia, con un trasferimento di capacità assunzionale che corrisponde ad una riduzione proporzionata di quella della Regione e che, dunque, non dovrebbe, almeno in questa fase, implicare un impegno di spesa.

Ora, però, noi abbiamo accolto con interesse questa nuova riorganizzazione, seppur limitata al numero di personale di AVEPA, perché ci rendiamo conto che quella agenzia nel tempo ha acquisito ulteriori funzioni, da un lato; dall'altro, la partenza della nuova programmazione dei fondi comunitari richiede, per la quantità di risorse mobilitate, certamente un numero di personale congruo a gestire in maniera efficace queste nuove funzioni. Non ci sfugge, però, come il nodo della questione rispetto alle funzioni di AVEPA rimanga ancora una volta tutto aperto, e lo diciamo perché ogni anno, da quando è iniziata perlomeno questa legislatura, dentro al cosiddetto "ordinamentale" della Prima arriva una qualche norma che va a incidere sugli assetti che riguardano alcune società strategiche della nostra Regione.

Da un lato, diciamo da anni che vogliamo valorizzare l'esperienza e la professionalità maturata dall'agenzia, in particolar modo nell'esercizio di alcune funzioni; dall'altro, sappiamo che esiste la necessità di individuare un soggetto diverso da Veneto Sviluppo per la gestione degli strumenti finanziari, eppure non riusciamo mai a capire come questi due elementi si incrocino tra di loro. Sappiamo anche che durante la gestione emergenziale della pandemia abbiamo messo in congelatore, in maniera discutibile, quella che sappiamo essere una illegittimità, cioè il fatto che Veneto Sviluppo, società, sì, partecipata dalla Regione, ma anche partecipata per il 50% da soggetti che rappresentano il sistema bancario, assicurativo e finanziario, non può, per normativa europea in riferimento alla concorrenza, esercitare le funzioni di gestione degli strumenti finanziari regionali. Tant'è che prima della pandemia era cominciato il percorso di dismissione di Veneto Sviluppo e di conferimento di nuove funzioni ad AVEPA, che è nato anche con l'idea di poter sostituire per l'esercizio di alcune funzioni e la gestione degli strumenti finanziari Veneto Sviluppo. Durante la pandemia questo processo che sembrava ormai evidente, perlomeno nelle dichiarazioni della Giunta, si è interrotto con la scusa dell'emergenza e si sono rigirati nuovamente a Veneto Sviluppo tutti i fondi per la gestione della pandemia e dell'emergenza economica.

Oggi la pandemia è finita, lo certificano anche gli organismi nazionali, il Governo, eccetera e quel tema deve tornare al centro della nostra attenzione. Lo avrebbe dovuto essere a prescindere dalla pandemia. Auspichiamo quindi che questa sia l'occasione perché ci diciate che intenzioni abbiamo perché, malgrado la pandemia

sia finita, abbiamo notato che negli ultimi provvedimenti avete comunque ricominciato a restituire a Veneto Sviluppo una serie di fondi di gestione, di rotazione e non solo, anche legati alle opportunità del PNRR.

Allora io le chiedo, Assessore, oggi - sperando che sia l'ultimo ordinamentale della Prima Commissione in cui affrontiamo questo tema - che intenzioni abbiamo perché sappiamo benissimo che per la gestione degli strumenti finanziari regionali Veneto Sviluppo non è il soggetto idoneo. Continuando ad assegnare a Veneto Sviluppo risorse per l'esercizio di quella funzione noi commettiamo un'azione contraria alla legislazione europea in merito al libero mercato e alla libera concorrenza.

Per la gestione degli strumenti finanziari noi abbiamo due possibilità: o ci inventiamo il nuovo soggetto in house che può legittimamente eseguire questo tipo di gestione oppure andiamo in bando di gara. Non abbiamo alternative. Ora, siccome questa è una Regione che ritiene, annuncia di essere eccellente, di essere la prima della classe, di essere sempre capace a fare tutto, questo problema non può non essere affrontato per così tanto tempo. Possiamo sperare che l'Unione europea non se ne accorga ancora per un po', ma il rischio è quello che ci troviamo con l'apertura di procedura di infrazione o la notifica di procedura EU Pilot e noi non siamo pronti ad affrontare questo elemento che è strategico perché una Regione che fa dell'attività produttiva e del sostegno alle imprese uno dei propri capisaldi della propria attività amministrativa non può trovarsi dall'oggi al domani inibita la funzionalità degli enti strumentali di cui si avvale.

Siamo disponibilissimi a votare il trasferimento di capacità assunzionale dalla Regione del Veneto ad AVEPA. Vorremmo farlo, però, sapendo dove stiamo andando a parare, perché così sembra più una gestione raffazzonata giorno per giorno che l'azione di un'Amministrazione che ha ben chiari i problemi e soprattutto ha ben chiare le soluzioni per risolvere quei problemi.

Lo dico anche in riferimento al se e quanto noi siamo in grado di competere con le altre Regioni, anche attraverso l'esercizio delle funzioni di finanza regionale. Tutte le altre Regioni ormai hanno da tempo impostato una strumentazione tecnica amministrativa diversa, perché ci sono Regioni che hanno preferito mantenere organismi con una forte partecipazione del pubblico. Noi abbiamo la necessità di capire verso quale orizzonte vogliamo guardare, sapendo benissimo che in questo momento c'è un problema serio che riguarda Veneto Sviluppo e che riguarda anche la trasparenza, che poi è l'oggetto delle contestazioni che fa l'Unione europea, rispetto agli atti che vengono messi in campo.

Sappiamo perfettamente che l'attività di Veneto Sviluppo si può riassumere in due filoni. Uno è quello che riguarda strettamente la funzione istituzionale che esercita e svolge utilizzando le risorse che la Regione del Veneto ad esso assegna, ma c'è una funzione che Veneto Sviluppo svolge sul libero mercato - mi riferisco a quelle azioni in particolare sollecitate e sostenute dai soci privati che partecipano a quella società - rispetto alla quale noi non abbiamo alcun tipo di controllo istituzionale e rispetto alla quale noi non possiamo neanche indicare gli indirizzi politici. Quindi, c'è un problema sia di coerenza con la normativa europea, ma anche della capacità che la Regione del Veneto ha di mettere a terra, come è andato di moda dire in questi anni, la mole relevantissima di finanziamenti che puntualmente vengono trasferiti a Veneto Sviluppo.

Quindi, Presidente, pensiamo che questo sia un ordinamentale composto di pochi articoli, tutti con valenza di natura prettamente tecnica, rispetto ai quali non possiamo che apprezzare il buonsenso e la capacità di incidere in termini di semplificazione e velocizzazione dei percorsi amministrativi.

Ci dispiace che manchi qualsiasi tipo di proiezione, lettura, visione politica su alcune delle grandi questioni che riguardano gli assetti istituzionali della nostra Regione, rispetto alle quali, a parte le belle parole, in tutti questi anni ancora non abbiamo avuto un'indicazione e un indirizzo di azione.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 10 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 27
Astenuti	n. 7

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 7

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 7

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 7

Art. 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 7

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 è abrogato.

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto e dagli Enti strumentali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, sono esonerati dalla eventuale prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato."

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

1. Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

"Art. 20 ter - Mobilità del personale tra pubblico e privato.

1. *Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale.*

2. *Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico dei soggetti privati destinatari.*

3. *Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato" e sue successive modificazioni."*

2. L'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, inserito dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 "Disposizioni di

riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali”, è abrogato.

Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti” e dell’articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.

1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e all’articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

3. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia, in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità assunzionale, aggiuntiva rispetto a quella già definita con l’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, come sostituito dall’articolo 3 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 “Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e disposizioni di coordinamento”, dopo le parole: “*i regolamenti del personale,*” sono inserite le seguenti: “*gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,*”.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - Piano triennale dei fabbisogni di personale.

1. *Gli enti di cui all’articolo 2, per i quali non è prevista come obbligatoria l’adozione della programmazione del fabbisogno di personale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle*

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, sono tenuti ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, e le sue eventuali variazioni, in coerenza con le attività programmate.

2. *Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 1 deve contenere la specificazione dei costi collegati e la qualificazione delle risorse atte a coprirli con indicazione del contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell’organigramma, la qualifica, la retribuzione annua lorda, il costo aziendale e i minimi tabellari previsti. Il piano triennale deve inoltre rappresentare la dotazione organica al momento della predisposizione dello stesso, evidenziando gli eventuali esuberanti.*

3. *Gli enti di cui al comma 1 provvedono a disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

4. *In mancanza dell’adozione dei piani di cui al presente articolo o dei regolamenti per il reclutamento del personale gli enti non possono procedere a nuove assunzioni, neanche in sostituzione del personale cessato.*

5. *In caso di assunzioni effettuate in violazione del piano adottato o in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa statale, trova applicazione l’articolo 10 della presente legge.*

6. *Il presente articolo non si applica con riferimento ai consorzi di bonifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).”.*

CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

1. Alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “di massima” sono sostituite dalle seguenti: “delle iniziative e”;
- b) il comma 2 dell’articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”, le parole: “A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.” sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole: “, *sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'articolo 3*” sono soppresse;

e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 le parole: “*e del programma annuale*” sono soppresse e le parole: “*di cui ai commi 1 e 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui al comma 1*”.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 7

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale	9
Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".....	9
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".....	9
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".	9
Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".....	10
CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali.....	10
Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".	10
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".	10
CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile.....	11
Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".	11
CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione	11
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".	11
CAPO V - Disposizioni finali.....	12
Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.	12
Art. 10 - Entrata in vigore.....	12